

HARLEY-DAVIDSON ITALIA



1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Maggio 2018

INDICE

PARTE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

- 1.1 *La responsabilità amministrativa*
- 1.2 *Fattispecie di reato*
- 1.3 *Autori del reato*
- 1.4 *Apparato sanzionatorio*
- 1.5 *Adozione del "modello di organizzazione e gestione" quale possibile esimente*

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HARLEY-DAVIDSON

- 2.1 *Obiettivi perseguiti da HARLEY-DAVIDSON con l'adozione del Modello*
- 2.2 *Reati rilevanti per HARLEY-DAVIDSON*
- 2.3 *Destinatari del Modello*
- 2.4 *Modifiche ed integrazioni del Modello*
- 2.5 *Recepimento del Modello nell'ambito del Gruppo*

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 *Individuazione*
- 3.2 *Nomina*
- 3.3 *Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza*
- 3.4 *Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario*
- 3.5 *Reporting verso l'Organismo di Vigilanza*
- 3.6 *Raccolta e conservazione delle informazioni*

4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

- 4.1 *Diffusione*
- 4.2 *Piano di formazione e comunicazione*

5. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 *Funzione del sistema disciplinare*
- 5.2 *Violazione del Modello*
- 5.3 *Misure nei confronti del personale dipendente*
- 5.4 *Misure specifiche nei confronti dei Dirigenti*
- 5.5 *Misure nei confronti degli Amministratori*
- 5.6 *Misure nei confronti dei Sindaci*

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "A"

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1.A *Potenziali aree a rischio*
- 2.A *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.A *Principi per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione*

PARTE SPECIALE "B"

I REATI INFORMATICI

- 1.B *Potenziali aree a rischio*
- 2.B *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.B *Principi per la prevenzione dei delitti informatici*

PARTE SPECIALE "C"

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- 1.C *Potenziali aree a rischio*
- 2.C *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.C *Principi per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio*

PARTE SPECIALE "D"

REATI SOCIETARI

- 1.D *Potenziali aree a rischio*
- 2.D *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.D *Principi per la prevenzione dei reati societari*

PARTE SPECIALE "E"

I REATI DI CORRUZIONE

- 1.E *Potenziali aree a rischio*
- 2.E *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.E *Principi per la prevenzione del reato di corruzione tra privati*

PARTE SPECIALE "F"

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- 1.F *Potenziali aree a rischio*
- 2.F *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.F *Principi per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime*

PARTE SPECIALE "G"

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTO-RICICLAGGIO

- 1.G *Potenziali aree a rischio*
- 2.G *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.G *Principi per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio*

PARTE SPECIALE "H"

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- 1.H *Potenziali aree a rischio*
- 2.H *Principi di comportamento e di prevenzione*

PARTE SPECIALE "I"

REATI AMBIENTALI

- 1.I *Potenziali aree a rischio*
- 2.I *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.I *Principi per la prevenzione dei reati ambientali*

PARTE SPECIALE "L"

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- 1.L *Potenziali aree a rischio*
- 2.L *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*

ALLEGATI

Allegato 1 – Reati previsti dal d.lgs. 231/2001

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 *La responsabilità amministrativa*

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, "d.lgs 231/2001") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati *nell'interesse o a vantaggio della società* stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

Il d.lgs 231/2001, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi europei, affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato l'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente.

L'istituzione della responsabilità amministrativa della società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa non derivano da un'iniziativa privata del singolo, ma si ricollegano piuttosto a volontà e decisioni di vertice dell'ente medesimo.

1.2 *Fattispecie di reato*

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono quelle espressamente elencate dal legislatore - in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - e possono essere comprese nelle seguenti principali categorie:

- a) ***delitti contro la pubblica amministrazione*** (quali, indebita percezione di contributi e finanziamenti da parte dello Stato o di altro ente pubblico; truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato; corruzione per un atto d'ufficio o in atti giudiziari; concussione; malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico; indicati agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- b) ***reati informatici*** (indicati all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001);
- c) ***delitti di criminalità organizzata*** (indicati all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- d) ***delitti contro la fede pubblica*** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, delitti contro l'industria e il commercio; indicati agli artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001);
- e) ***reati societari*** (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione; impedito controllo; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale; illecita influenza sull'assemblea; agiotaggio; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione; indicati all'art. art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- f) ***delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*** (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini, indicati all'art. 25-quarter d.lgs. 231/2001);
- g) ***delitti contro la personalità individuale*** (quali la pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, indicati agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- h) ***reati di abuso di mercato*** (indicati all'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);

- i) **reati di lesioni colpose gravi e gravissime e omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche** (indicati all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001);
- j) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (indicati all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001);
- k) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (indicati all'art. 25-nonies d.lgs. 231/2001);
- l) **reati contro l'amministrazione della giustizia** (indicati all'art. 25-decies d.lgs. 231/2001);
- m) **reati ambientali** (indicati all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001);
- n) **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (indicati all'art. 25-dueodecies d.lgs. 231/2001);
- o) **reati transnazionali** (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

Si rimanda all'Allegato 1 per l'elenco dettagliato dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

1.3 Autori del reato

Quanto ai soggetti, il d.lgs. 231/2001 (art. 5) prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Apparato sanzionatorio

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (nell'ambito di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società, nonché il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il d. lgs 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio. Le sanzioni possono essere:

- di **natura pecuniaria** (da Euro 25.000,00 fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00 circa)
- di **natura interdittiva** (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi), e
- **accessorie**: pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o profitto del reato.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo 1 del d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea, infatti, la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente

Il d.lgs. 231/2001, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto.

Il d.lgs. 231/2001 indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo (cosiddetto modello di organizzazione e gestione – il Modello) la cui corretta predisposizione porta ad escludere la responsabilità dell'ente.

Il Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" che di soggetti sottoposti all'altrui direzione.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione di modelli organizzativi, astrattamente idonei a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento e adeguamento.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HARLEY-DAVIDSON

2.1 *Obiettivi perseguiti da HARLEY-DAVIDSON con l'adozione del Modello*

HARLEY-DAVIDSON ITALIA S.r.l. (di seguito "HARLEY-DAVIDSON"), filiale italiana di Harley-Davidson Inc, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da Harley-Davidson Europe Ltd, ritiene conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001.

Harley-Davidson Inc, già a partire dal 1992, ha creato e promulgato *Il Codice di comportamento aziendale della Harley-Davidson* che è in vigore per il consiglio di amministrazione e per tutti i dipendenti della Harley-Davidson, Inc., compresi quelli di *Harley-Davidson Motor Company*, dei *Servizi Finanziari della Harley-Davidson (Harley-Davidson Financial Services)* e delle filiali di Harley-Davidson di tutto il mondo, ivi inclusa la Società. Il suddetto *Codice di comportamento aziendale*, e successivi emendamenti, è espressione dei valori e dei principi sui quali l'attività aziendale si ispira e deve pertanto intendersi - di seguito e ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 – quale Codice Etico di HARLEY-DAVIDSON.

E' convinzione di HARLEY-DAVIDSON che l'adozione del Modello e del Codice Etico, pur non costituendo un obbligo di legge, rappresenti un passo fondamentale per indirizzare e sensibilizzare i comportamenti e le azioni di tutti coloro

che agiscono in nome e per conto di HARLEY-DAVIDSON, affinché il loro operare sia sempre orientato al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

Il Modello è ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014.

Il Modello viene adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Reati rilevanti per HARLEY-DAVIDSON

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, HARLEY-DAVIDSON ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta, anche con il supporto di professionisti esterni, tramite l'analisi della documentazione aziendale interna rilevante e l'incontro con i responsabili delle singole aree di attività.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività di HARLEY-DAVIDSON, ai fini del Modello sono considerati rilevanti unicamente i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25 bis lettera f bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-ter s bis del d.lgs. 231/2001.

2.3 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di HARLEY-DAVIDSON. Fra i destinatari del Modello è incluso tutto il personale di HARLEY-DAVIDSON; le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto di HARLEY-DAVIDSON e da tutti i dipendenti.

Gli altri destinatari del Modello sono i componenti degli organi sociali di HARLEY-DAVIDSON, gli agenti, i concessionari, i procuratori d'affari ed ogni collaboratore/consulente esterno, fornitori, con i quali HARLEY-DAVIDSON opera (di seguito, congiuntamente, i "Destinatari").

2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali. Pertanto, il potere di integrare e/o modificare il Modello è demandato al Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Individuazione

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composto può essere composto, in forma monocratica, da un (1) membro oppure, in forma collegiale, da tre (3) membri.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad avvalersi di consulenti esterni specializzati.

Per il corretto e regolare esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza potrà disporre di proprie risorse finanziarie che, su proposta dello stesso, gli saranno accordate dal Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina o con successiva delibera, riconoscerà un compenso all'Organismo di Vigilanza.

3.2 Nomina

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e della risorsa umana dedicata:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001; ovvero
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim*.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello;
- disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promozione dell'aggiornamento ed adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- assicurazione dei flussi informativi di competenza.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali di HARLEY-DAVIDSON, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa, nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato di HARLEY-DAVIDSON, i quali informano il Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON;
- annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON, predisponendo un rapporto annuale relativo all'attività svolta ed a eventuali innovazioni legislative in materia.

In particolare, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

3.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile di reparto della Società eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello e al Codice Etico;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto *infra* previsto in ordine al sistema disciplinare;
- conformemente a quanto previsto dalla legge n. 179/2017 (whistleblowing), e' fatto divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- la Società tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione coloro che, in buona fede, effettuano segnalazioni all'OdV e, in ogni caso, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, è prevista la possibilità di sporgere denuncia all'Ispezzorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, è prevista la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, sempre che la Società non provi che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- la Società si riserva comunque ogni azione contro chiunque effettui, in mala fede, segnalazioni non veritiere.

~~I soggetti che effettuano le segnalazioni in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.~~

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione alla violazione del Modello e del Codice Etico e alle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni così archiviate sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1 *Diffusione*

E' data ampia diffusione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico.

HARLEY-DAVIDSON si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

4.2 *Piano di formazione e comunicazione*

Il Modello ed il Codice Etico sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali, che li sottoscrive per adesione.

Il Modello e il Codice Etico sono affissi nelle bacheche aziendali, pubblicati sul sito internet /intranet aziendali e comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dipendenti della Società, mediante invio del presente documento alle caselle di posta elettronica dei dipendenti.

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono, inoltre, divulgati mediante interventi informativi ai quali i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare. La struttura degli interventi informativi è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Il Modello e il Codice Etico sono portati a conoscenza dei fornitori di beni e servizi dei quali si serve HARLEY-DAVIDSON.

5. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 *Funzione del sistema disciplinare*

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso ed all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

5.2 *Violazione del Modello*

Ai fini dell'ottemperanza del d.lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001;

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti dal Modello, che:
 - (a) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - (c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico.

5.3 Misure nei confronti del personale dipendente

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario (CCNL). Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso da parte del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato di HARLEY-DAVIDSON alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è individuata dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato di HARLEY-DAVIDSON, di intesa con il Responsabile delle Risorse Umane e da quest'ultimo irrogata nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal CCNL;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento per giusta causa.

Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

5.4 Misure specifiche nei confronti di Dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3, HARLEY-DAVIDSON adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e dal CCNL, fermo restando che in ogni caso è possibile l'applicazione delle seguenti sanzioni in base alla gravità della violazione:

- richiamo;
- licenziamento in caso di recidiva o nei casi di maggior gravità.

5.5 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza informa tutti gli amministratori della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON. Il Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella revoca dalla carica di Amministratore.

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al d.lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come identificati nell'Allegato 1).

1.A Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001:

- a) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- b) la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, ivi incluse le licenze di pubblica sicurezza, per l'esercizio delle attività aziendali;
- c) la gestione dei rapporti, diretti e/o indiretti, con soggetti pubblici per l'ottenimento dell'omologazione dei prodotti e di ogni autorizzazione necessaria per la commercializzazione degli stessi in base alla normativa italiana e comunitaria;
- d) la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- e) la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- f) la gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- g) la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/*ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- h) la gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- i) la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- j) gli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- k) la gestione di procedimenti giudiziari, arbitrari e/o di conciliazione;
- l) la gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi.

2.A Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Al fine di evitare il perfezionamento di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti della Società con la Pubblica Amministrazione;
- b) improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree, che qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura;
- c) distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze sopra previste;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale per realizzare un ingiusto profitto;
- h) promettere e/o versare somme, beni in natura e/o altri benefici nei rapporti con i rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- j) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

3.A Principi per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e le autorità di pubblica sicurezza, per le suddette aree di attività a rischio, ivi inclusi gli atti connessi al rilascio ed alla gestione delle licenze devono essere gestiti direttamente dalla funzione amministrativa della Società;
- b) di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza per iscritto in modo che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, in conformità alla normativa sulla privacy ed alle relative procedure adottate da HARLEY-DAVIDSON;
- d) i pagamenti possono essere effettuati in contanti o in natura solo in caso di specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione amministrativa per le operazioni di cassa di importo inferiore a Euro 1.000,00 (mille);
- e) la scelta di consulenti esterni deve essere motivata ed avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e congruità dei costi;
- f) non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni ad agenti, partners commerciali, concessionari, collaboratori e/o fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) i sistemi di remunerazione premianti i dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici, misurabili, motivati e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) i contratti con collaboratori, agenti, distributori, concessionari e fornitori devono contenere clausole e condizioni che richiamino alla conoscenza e al rispetto del d.lgs 231/2001 e del Codice Etico di HARLEY-DAVIDSON;
- i) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere effettuato, ove previsto, apposito rendiconto;
- j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SPECIALE “B”

I REATI INFORMATICI

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati informatici, di cui al d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Peraltro, Harley-Davidson Inc. ha predisposto e diffuso, a livello di gruppo, delle specifiche procedure “*Corporate Electronic Communications Policy*” - “*Records Management Policy*”, le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate.

Inoltre, a far data dal 2004, Harley-Davidson Europe Ltd. ha adottato, presso tutte le filiali europee, ivi inclusa la Società, una procedura atta all'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa *Sarbanes-Oxley Act of 2002*, con l'implementazione del c.d. “*Help Desk*” e di controlli più stretti sugli accessi ai sistemi, su modifiche ed attività di sviluppo dei sistemi stessi. L'attuazione di tale procedura, destinata alla notifica e risoluzione di ogni problema di natura informatica connesso alla rete aziendale, si svolge attraverso l'accesso al sito intranet.

1.B Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 bis del d.lgs. 231/2001:

- *gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, con riferimento alle seguenti particolari attività di:*

- a) *gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;*
- b) *gestione e protezione della postazione di lavoro;*
- c) *gestione degli accessi verso l'esterno;*
- d) *gestione e protezione delle reti;*
- e) *gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;*
- f) *sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);*

2.B Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-bis del d.lgs. 231/2001).

In particolare, è fatto divieto di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3.B Principi per la prevenzione dei reati informatici

Al fine di prevenire il compimento dei reati informatici previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del Modello devono strettamente attenersi alle specifiche procedure aziendali contenuti nei c.d. "Corporate Electronic Communications Policy" - "Records Management Policy".

In particolare:

- a) i dipendenti sono tenuti ad utilizzare le applicazioni e le apparecchiature informatiche esclusivamente per motivi di ufficio;
- b) i dipendenti sono invitati a non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile aziendale dei sistemi informatici;
- c) in caso di smarrimento o furto, delle apparecchiature informatiche i dipendenti devono informare tempestivamente il responsabile aziendale dei sistemi informatici e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- d) i dipendenti devono evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC o smartphone oppure consentire l'utilizzo degli stessi ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
- e) i dipendenti sono invitati ad evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile aziendale dei sistemi informatici;
- f) i dipendenti devono utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- g) i dipendenti devono evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- h) i dipendenti devono astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- i) devono essere impiegate sulle apparecchiature informatiche della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- j) deve essere osservata ogni norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società, in conformità alle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- k) il responsabile aziendale dei sistemi informatici e coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attenzione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

PARTE SPECIALE “C”

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25bis, lettera f) e 25-bis.1, d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Trattasi dei seguenti reati:

- il reato di cui all'art. 471 c.p., che prevede e punisce l'uso abusivo di sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione;
- il reato di cui all'art. 474 c.p., che prevede e punisce l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- il reato di cui all'art. 517 c.p., che prevede e punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, vale a dire la messa in circolazione di prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- il reato di cui all'art. 517-ter c.p., che prevede e punisce il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Questa fattispecie di reato colpisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente, ovvero pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione, beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- il reato di cui all'art. 514 c.p., che prevede e punisce la frode contro l'industria nazionale, attuata laddove si pongono in vendita prodotti con segni distintivi contraffatti o alterati, con modalità tali da arrecare un danno generale all'industria nazionale;
- il reato di cui all'art. 515 c.p., che prevede e punisce la frode nell'esercizio del commercio, la quale ricorre laddove, nell'esercizio di un'attività commerciale, venga consegnata all'acquirente una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella promessa o dichiarata.

1.C Potenziali aree a rischio

E' di tutta evidenza che le suddette fattispecie di reato possono interessare l'attività svolta dalla Società con riferimento ai loghi e marchi registrati HARLEY-DAVIDSON che rappresentano la qualità e il valore dei prodotti HARLEY-DAVIDSON e dell'intera identità aziendale.

Harley-Davidson Inc. ha predisposto e diffuso, a livello di gruppo, delle specifiche procedure “*Visual Identity e Trademark Guidelines*” per tutelare i propri marchi alle quali tutti i Destinatari del Modello devono strettamente attenersi. Pertanto, questa materia viene regolata, in via primaria e prevalente, dalle suddette *Trademark Guidelines*, le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate. E' quindi in funzione integrativa a quanto ivi previsto, che sono dettate le seguenti ulteriori disposizioni.

2.C Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contro l'industria o il commercio sopra considerate (artt. 25bis lettera f) 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio, tutti i Destinatari devono attenersi alle specifiche regole e procedure aziendali sancite nelle *Visual Identity e Trademark Guidelines*”, nonché alle seguenti regole di condotta:

E' fatto divieto a tutti i Destinatari:

- di importare o commercializzare prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- di mettere in circolazione prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- di fabbricare o vendere ai consumatori, o mettere comunque in circolazione, beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- di vendere prodotti con segni distintivi contraffatti o alterati, con modalità tali da arrecare un danno generale all'industria nazionale;
- di vendere prodotti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quello promesso o dichiarato.

3.C *Principi per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio*

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) ogni lavoratore addetto alle vendite e/o alla commercializzazione, in qualsiasi forma, dei prodotti aziendali deve attenersi scrupolosamente a principi di correttezza commerciale e a quanto disposto dalle *Visual Identity e Trademark Guidelines*
- b) eventuali situazioni di irregolarità devono essere riferite immediatamente all'Organismo di Vigilanza;

PARTE SPECIALE “D”

I REATI SOCIETARI

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Peraltro, Harley-Davidson Inc. ha predisposto e diffuso, a livello di gruppo, un *Codice Etico Finanziario* destinato ai soggetti che ricoprono i ruoli di Amministratore delegato, Direttore finanziario o Controllore, dipendente del reparto Finanza e contabilità o di un settore a supporto del reparto di Finanza e contabilità della Harley-Davidson, le cui disposizioni, in quanto applicabili, si intendono qui integralmente richiamate.

1.D Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001:

- a) predisposizione di comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
- b) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- c) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- d) comunicazioni ad autorità pubbliche competenti;
- e) gestione dei rapporti con la società di revisione.

2.D Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale nonché nel Codice Etico Finanziario adottato dalla Società.

Al fine di evitare il perfezionamento dei reati societari previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli azionisti, alle istituzioni e al pubblico di avere un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno;

- e) osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- f) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci e esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- d) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere ripartite per legge;
- e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- f) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- g) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità competenti, le comunicazioni previste per legge;
- i) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche, anche in sede di ispezioni;
- j) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti di altre società al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- k) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- l) promettere e/o versare somme, beni in natura e/o altri benefici nei rapporti con i rappresentanti di altre società, per promuovere o favorire interessi dell'azienda, anche a seguito di illecite promesse.

3.D Principi per la prevenzione dei reati societari

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) ogni comunicazione esterna deve essere effettuata per iscritto e per ogni comunicazione obbligatoria per legge occorre poter ricostruire la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- b) non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse operazioni i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali, ove richiesto dalla legge, da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) i pagamenti possono essere effettuati in contanti o in natura solo in caso di specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione amministrativa della Società per le operazioni di cassa di importo inferiore a Euro 1.000,00 (mille);
- e) la scelta di fornitori e consulenti esterni deve essere motivata ed avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- f) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sugli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SPECIALE “E”

I REATI DI CORRUZIONE

In questa parte speciale - in aggiunta a quanto già previsto nella parte speciale “A” concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione che deve intendersi qui interamente richiamato con riferimento al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 25 d.lgs. 231/2001, nonché in aggiunta a quanto già previsto nella parte speciale “B” concernente i reati societari le cui specifiche procedure, per quanto compatibili, devono intendersi anch'esse qui richiamate - sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di corruzione, di cui agli artt. 25 e 25 *ter*, lett. S-*bis* del d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1).

Peraltro, HARLEY-DAVIDSON ha codificato nel c.d. “*Manuale delle procedure anti-corruzione*”, pubblicato nella intranet aziendale, la politica globale anti-corruzione adottata e diffusa, a livello di gruppo, da Harley-Davidson Inc e riflessa nelle *Anti-Bribery Policy Guidelines*. La suddetta politica delinea l'impegno di HARLEY-DAVIDSON a conformarsi alle leggi mondiali anti-corruzione (compresi l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act, l'UK Bribery Act ed altre leggi anti-corruzione simili, in vigore in paesi in cui la Harley-Davidson svolge attività commerciale) le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate.

1.E Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di corruzione previsti dagli artt. 25 e 25 *ter*, lett. S-*bis* del d.lgs. 231/2001:

- a) gestione della contabilità e liquidità e in generale dei pagamenti aziendali;
- b) gestione e assegnazioni degli incarichi (rivenditori, distributori, agenti, intermediari etc) e delle consulenze esterne;
- c) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- d) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- e) gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- f) la gestione dei rapporti, diretti e/o indiretti, con soggetti pubblici ed in particolare con il Ministero dei Trasporti per l'ottenimento dell'omologazione dei prodotti e di ogni autorizzazione necessaria per la commercializzazione degli stessi in base alla normativa italiana e comunitaria;
- g) concessione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni, donazione di beni, etc.;
- h) assegnazione e controllo sull'impiego dei benefit aziendali (auto aziendali, cellulari, carte di credito, PC, etc.);
- i) selezione e gestione del personale.

2.E Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25 e 25 *ter*, lett. S-*bis* del d.lgs. 231/2001).

In particolare, è fatto divieto di:

- a) offrire, promettere, autorizzare qualcuno a dare o pagare qualsiasi cosa di valore, sia direttamente che indirettamente attraverso intermediari, a chiunque, a un Pubblico Ufficiale o un privato, per ottenere o mantenere un contratto commerciale, per favorire nella scelta un qualsiasi ente o individuo o per ottenere un qualche vantaggio o beneficio improprio (o per la Harley-Davidson o per altre parti) (Corruzione Attiva);
- b) dare contributi politici illegali, direttamente o indirettamente, a nome o per conto della Harley-Davidson;
- c) accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva); quando l'intenzione sia di:
 - indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;
 - influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
 - ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa o, in ogni caso, violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di destinatari del Modello (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto di HARLEY-DAVIDSON (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

 - omaggi;
 - spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
 - contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
 - attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
 - sconti o crediti personali;
 - assistenza o supporto ai familiari;
 - altri vantaggi o altre utilità.
- d) inserire voci false, fuorvianti o artefatte nei libri contabili e nei registri, attuare transazioni "non ufficialmente registrate" e/o non tenere i registri secondo le modalità corrette che rispecchino accuratamente le transazioni e la disposizione delle attività di bilancio;
- e) cercare di aggirare i controlli interni della Harley-Davidson in relazione ad esborsi, rimborsi o il monitoraggio dei controlli interni.

3.E Principi per la prevenzione dei reati di corruzione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) tutti i rapporti della Società con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto della Sezione "A" e "E" del Modello, del c.d. "Manuale delle procedure anti-corruzione" e delle "Anti-Bribery Policy Guidelines" e di ogni normativa applicabile in tema di anti-corruzione;
- b) tutti i rapporti della Società con o riferiti a privati devono essere condotti nel rispetto della Sezione "D" e "E" del Modello, del c.d. "Manuale delle procedure anti-corruzione" e delle "Anti-Bribery Policy Guidelines" e di ogni normativa applicabile in tema di anti-corruzione;
- c) tutto il personale di HARLEY-DAVIDSON è responsabile del rispetto da parte propria del Modello e di ogni normativa applicabile in tema di anti-corruzione; i responsabili aziendali devono vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri collaboratori e adottare le misure per prevenire, scoprire e riferire le potenziali violazioni;
- d) nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore e/o territorio nel quale la Società opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo i principi etici di HARLEY DAVIDSON;

PARTE SPECIALE “F”

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all'art. 25-*septies*, d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Peraltro, questa materia viene regolata, in via primaria e prevalente, dall'apposito Modello Organizzativo in materia di Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate. E' quindi in funzione integrativa a quanto ivi previsto, che sono dettate le seguenti ulteriori disposizioni.

1.F Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, nonché sulla base del Modello Organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001:

- a) uso sistematico ed abituale di VDT;
- b) mancanza di informazione e formazione sull'attività lavorativa in particolar modo sulle attività lavorative a rischio;
- c) mancata sorveglianza dei presidi antincendio;
- d) inosservanza delle procedure di gestione delle emergenze;
- e) movimentazione di carichi nelle aree interne ed esterne;
- f) attività di manutenzione generali,
- g) accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di dipendenti, collaboratori, agenti, fornitori, clienti e/o qualsiasi altro soggetto esterno.

2.F Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), nonché alle seguenti condotte:

- a) ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b) i lavoratori devono in particolare:

- i) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ii) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- iii) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- iv) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- v) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere iii) e iv), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera vi) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- vi) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vii) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- viii) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ix) sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal medico competente;
- x) segnalare alle funzioni competenti (RSPP – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione; RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ed all'Organismo di Vigilanza eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

In conformità a tali principi è fatto, pertanto, divieto di:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

3.F Principi per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), sono previste specifiche procedure espone in via analitica nel Modello Organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro che qui si richiama; in particolare:

- a) devono essere periodicamente individuati dalla Società i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, la distribuzione capillare del personale in una molteplicità di punti vendita, l'organizzazione del personale, i macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività aziendali;
- b) deve essere periodicamente aggiornato il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza);

- c) devono essere periodicamente definiti ed aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- d) i dirigenti e i preposti sono tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dalla Società e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente eventuali eccezioni e criticità;
- e) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati devono ricevere adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze; per ciascun dipendente viene previsto uno specifico piano di addestramento individuale;
- f) i lavoratori devono essere informati circa le procedure adottate dalla Società al fine di ridurre i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) alle ispezioni giudiziarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e l'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva dalla direzione aziendale interessata.

PARTE SPECIALE “G”

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di ricettazione e riciclaggio di cui al d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1).

1.G Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001:

- a) gestione delle risorse finanziarie (ad es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, ecc.);
- b) valutazione della clientela;
- c) gestione degli acquisti;
- d) con riguardo al reato di autoriciclaggio, in particolare, emerge, quale sensibile area di rischio, quella legata agli adempimenti tributari relativamente al reimpiego del profitto di un eventuale illecito tributario nel business della Società.

2.G Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il perfezionamento dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) conservare la documentazione attraverso la quale sia ricostruibile la formazione di un atto e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) rispettare il principio secondo cui non vi deve essere la sovrapposizione tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) non corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito;
- d) attribuire premi ai dipendenti e collaboratori coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con la responsabilità affidate;
- e) informare l'Organismo di Vigilanza in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con i fornitori e/o i clienti in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario di pagamenti;
- f) fissare le condizioni commerciali sulla base di processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- a) non effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa antiriciclaggio;
- c) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque sia preposto a tale ruolo (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti);
- d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa sul antiriciclaggio;
- e) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche.

3.G Principi per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare che:

- a) vi sia separazione dei compiti tra chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni;
- b) siano segnalate all'organo amministrativo o all' Organismo di Vigilanza eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con la controparte sulla base di:
 - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off-shore*);
 - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- c) la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base dei requisiti indicati dalla Società;
- d) la scelta e la valutazione dei fornitori e dei clienti avvenga attraverso l'analisi di documentazione legale e societaria.

PARTE SPECIALE “H”

I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito può essere commesso il delitto di cui all'art. 377-bis c.p., previsto dall'art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.H *Potenziali aree a rischio*

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta non essere ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

2.H *Principi di comportamento e di prevenzione*

Si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con la PA.

PARTE SPECIALE "I"

REATI AMBIENTALI

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1).

1.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati ambientali previsto dall'art. 25- *undecies* del d.lgs. 231/2001:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- c) gestione amministrativa e documentale dei processi inerenti la gestione dei rifiuti.

2.1 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra considerate (art. 25- *undecies* del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati, tutti i Destinatari devono attenersi all'osservanza della legge, con particolare riferimento alla materia ambientale.

Con riferimento ai rifiuti, ai fini specifici di prevenzione dell'imputazione di responsabilità ex d.lgs. 231/2001, la Società vieta di:

- a) conferire i rifiuti a soggetti privi delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni necessarie per la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e la intermediazione;
- b) concorrere, in qualsiasi modo, ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti, anche attraverso un comportamento negligente e, nella fattispecie, non adottando misure atte ad assicurare il rispetto delle norme di legge;
- c) consentire ad altri l'accumulo continuato e sistematico, il deposito incontrollato ed altresì l'abbandono di rifiuti sull'area di proprietà o appartenenza della Società, non attivandosi con segnalazioni, denunce, all'autorità ed in ogni caso non provvedendo alla rimozione della situazione di illegalità;
- d) effettuare spedizioni di rifiuti con modalità tali da costituire traffico illecito di rifiuti ai sensi delle norme regolamentari CE.
- e) organizzare o concorrere nell'organizzazione di un traffico illecito di rifiuti.

3.1 Principi per la prevenzione dei reati ambientali

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) devono essere attuate e sempre osservate misure e procedure finalizzate a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei prodotti, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento

- b) nel sistema di gestione dei rifiuti devono essere rispettati tutti gli obblighi inerenti la raccolta separata, il raggruppamento e il successivo trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta;
- c) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che configurerebbero attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- d) devono essere osservate tutte le disposizioni relative all'istituzione, e al corretto funzionamento del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

PARTE SPECIALE “L”

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito può essere commesso il reato previsto dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, così come identificato nell'Allegato 1).

1.L *Potenziali aree a rischio*

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001:

- a. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- b. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- c. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- d. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende.

2.L *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra considerate (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato, tutti i Destinatari devono attenersi alle specifiche regole e procedure aziendali, nonché alle seguenti regole di condotta.

E' fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare osservare in modo rigoroso le disposizioni di legge concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare di:

- a) impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- b) richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- c) monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- d) inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- e) archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;

- f) inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- g) osservare le procedure aziendali interne per garantire il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di rapporti di lavoro;
- h) operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto al datore di lavoro di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

3.L Principi per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) l'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali previste per l'assunzione del personale;
- b) per favorire i controlli sull'attività in questione ai candidati va espressamente richiesta la presentazione del permesso di soggiorno e, in caso di assunzione, copia del documento permesso di soggiorno dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- c) l'assunzione di cittadini extracomunitari va prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza;
- d) nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, la funzione responsabile risorse umane deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro agli organi preposti territorialmente competenti, assicurando la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a: titolo del permesso di soggiorno; numero del titolo di soggiorno; motivo del soggiorno; scadenza del titolo di soggiorno; questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno;
- e) al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, la funzione responsabile risorse umane effettua le seguenti attività:
 - esegue periodicamente un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
 - invia, con congruo preavviso rispetto alla data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
 - trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego;
- f) nell'ottica di prevenire il rischio che per la Società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, i relativi contratti che ne regolano i rapporti devono contenere specifiche clausole che prevedano l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione del contratto siano impiegati

lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la Società da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo; nel caso di contratti di appalto, nell'elenco nominativo dei soggetti da fornire alla Società, per i lavoratori extracomunitari devono essere comunicati gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.